

PROVINCIA DI LECCO

STAZIONE UNICA APPALTANTE
SUA LECCO

Inquadramento giuridico generale

- **Gli obblighi dei Comuni in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture e le NUOVE funzioni della Provincia:**
 - ✓ obblighi per tutte le amministrazioni (L.488/99, L.296/06, D.L. 95/2012 conv. L. 135/2012)
 - ✓ obblighi per i Comuni NON Capoluogo (D.L.66/2014 e D.L. 90/2014, di modifica dell'art.33 c 3bis del D.Lgs. 163/2006, milleproghe D.L. 31.12.2014 n.192 conv. L. 27.02.2015)
- **Le nuove funzioni della Provincia:**
 - ✓ supporto tecnico-amministrativo ai Comuni (art. 1 c.85 della L.56/2014)
 - ✓ Esercizio delle funzioni di stazione appaltante (art. 1 c.88 della L.56/2014)
- **La Stazione Unica Appaltante – SUA LECCO**
 - ✓ piano straordinario contro le mafie: figura giuridica e funzioni della S.U.A. (art.13 della L.136/2010)
 - ✓ attività, servizi e modalità di funzionamento della S.U.A. (D.P.C.M. 30/06/2011)
 - ✓ Istituzione con Delibera del Consiglio Provinciale n. 4 del 04.02.2015 cui è unito schema di convenzione
 - ✓ Decreto del Presidente di fissazione dei costi per il funzionamento

Perché la SUA

Al di là degli obblighi normativi , perché la Sua è una opportunità :

con tale strumento è possibile perseguire alcuni importanti risultati:

- una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale e ad innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell'ambito degli appalti pubblici;
- la disponibilità di una struttura qualificata che consente una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, che permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici;
- il modello di gestione delle gare pubbliche consente un'ottimizzazione delle risorse (umane, finanziarie e strumentali) e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;
- la costituzione di un'unica centrale di committenza e degli appalti è l'espressione di una moderna funzione di *governance* nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;
- la spersonalizzazione dell'attività amministrativa nel delicato settore degli appalti pubblici, in modo da fornire un valido strumento di tutela agli Enti locali contro pressioni e condizionamenti e da ottimizzare, per tale via, l'attività di prevenzione e contrasto di infiltrazioni criminose anche in relazione alla legge 190/2012.

Questo risultato va perseguito in modo partecipato e condiviso con l'Ente Aderente; la struttura della SUA presterà attenzione alle peculiarità e specificità richieste. Quello che necessita da parte dell'Ente aderente è la precisione da tenere nella predisposizione del capitolato affinché siano chiari gli obiettivi da perseguire attraverso il bando.

ART. 33 comma 3-bis del D. LGS. 163/2006, come (da ultimo) modificato dal D.L. 66 del 24-04-2014, conv. L. 89 del 23.06.2014

- I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
- **In alternativa**, gli stessi Comuni **possono acquisire beni e servizi** attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
- L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

(comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014) (ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 8, comma 3-ter, legge n. 11 del 2015, la disposizione si applica alle gare bandite dal 1° settembre 2015; in forza del comma 3 della stessa norma, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro)

QUADRO SINOTTICO REGIME DI AFFIDAMENTO APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DA PARTE DEI COMUNI NON CAPOLUOGO DOPO LA L.11/2015 (CONVERSIONE D.L. 192/2014 “MILLEPROROGHE”)

Regime fino a 31 agosto 2015

- ✓ Adesione (facoltativa) alle convenzioni quadro di Consip o delle centrali regionali, per importi sopra o sotto soglia (art. 1, c.449, II periodo, e c.450, II periodo L.296/2006);
- ✓ Disciplina speciale di cui all'art. 1, c.7, L.135/2012 per le forniture di: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;
- ✓ Ammissibilità di procedure AUTONOME indette da tutti i Comuni non capoluogo (non rileva la distinzione sopra o sotto i 10.000 abitanti), nel rispetto dei seguenti vincoli:
 - Rispetto dei **parametri prezzo-qualità** delle Convenzioni Consip (art. 1, c.449, II periodo, L.296/2006; art. 1, c. 1, L.135/2012);
 - Rispetto dei **“prezzi di riferimento”** in assenza di convenzioni quadro Consip (art. 9, c.7, L.89/2014);
 - Rispetto art. 89 D. Lgs. 163/2006 (acquisizione ai **“migliori prezzi di mercato ove rilevabili”**);
- ✓ Obbligo di preventivo ricorso agli strumenti elettronici per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia (art. 1, c.450, II periodo, L.296/2006: MePA, altri mercati elettronici, sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali di committenza): in caso di mancata attivazione categoria merceologica, assenza metaprodotto, RDO deserta: ammissibilità di procedure tradizionali sotto soglia (art. 124 procedure ordinarie; art. 125 procedure in economia);
- ✓ Salvezza delle procedure già avviate dalle CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA già costituite (art. 8, c.3-quater L.11/2015)

Regime da 1 settembre 2015 per tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture: vigore dell'art. 33, comma 3bis, D. Lgs. 163/2006 e art. 23ter L.114/2014

- ✓ I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi:
 - nell'ambito delle **unioni dei comuni** di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero
 - costituendo un apposito **accordo consortile** tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti **uffici anche delle province**, ovvero
 - ricorrendo ad un **oggetto aggregatore** o alle **province**, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
 - In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
- ✓ I **comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti** possono procedere **autonomamente** per gli acquisti di **beni, servizi e lavori** di valore **inferiore a 40.000 euro**.

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.

✓ **Deroghe speciali**

Art. 23-bis L.114/2014: Per i **Comuni istituiti a seguito di fusione** l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

RIEPILOGO COMUNI NON CAPOLUOGO dal 01.09.2015
con popolazione non superiore a 10.000 abitanti

Forniture e servizi

Acquisizione esclusivamente tramite:

- Unioni di Comuni
- Accordi consortili, anche avvalendosi degli uffici della PROVINCIA
- Soggetti aggregatori
- **Province**

- **Procedere in forma autonoma** soltanto attraverso strumenti elettronici gestiti da CONSIP (Convenzioni o MePa) o altro soggetto aggregatore (SINTEL, ARCA)

Lavori Pubblici

Acquisizione esclusivamente tramite:

- Unioni di Comuni
- Accordi consortili, anche avvalendosi degli uffici della PROVINCIA
- Soggetti aggregatori
- **Province**

RIEPILOGO COMUNI NON CAPOLUOGO dal 01.09.2015
con popolazione superiore a 10.000 abitanti
(Calolziocorte, Casatenovo, Mandello del Lario, Merate, Valmadrera)

Forniture e servizi

Acquisizione esclusivamente tramite:

- Unioni di Comuni
- Accordi consortili, anche avvalendosi degli uffici della PROVINCIA
- Soggetti aggregatori
- **Province**

- **Procedere in forma autonoma** soltanto attraverso strumenti elettronici gestiti da CONSIP (Convenzioni o MePa) o altro soggetto aggregatore (SINTEL, ARCA);

- **Procedere in forma autonoma anche per appalti di importo inferiore 40.000 €, comunque sempre tramite procedure telematiche,** in quanto trattasi di procedure infrasoglia, ex art. 1 c.449 L. 296/2006

Lavori Pubblici

Acquisizione esclusivamente tramite:

- Unioni di Comuni
- Accordi consortili, anche avvalendosi degli uffici della PROVINCIA
- Soggetti aggregatori
- **Province**

- **Procedere in forma autonoma, per appalti di importo inferiore 40.000 €, con i metodi tradizionali**